

PROP 14264 / 2025

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DIRITTO ALL'INFORMAZIONE E MODIFICA DELLO STATIUTIO DELLA CITTA' DI TORINO

Il Consigliere Silvio Viale

Sebbene la Costituzione italiana non preveda esplicitamente un diritto all'informazione, la Corte costituzionale ha ritenuto che il diritto ad essere informati, ovvero il diritto dei cittadini di ricevere informazioni su argomenti di interesse pubblico, sia desunto dall'articolo 21, che garantisce la libertà di manifestazione del pensiero attraverso la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

Il diritto all'informazione implica la libertà di informare e il diritto ad essere informati, per cui è necessario quanto avviene in Consiglio comunale non abbia censure o limitazioni, mentre l'attuale regolamento non è pienamente coerente, persino in contrasto, con l'articolo 3 dello Statuto laddove richiama l'azione del Comune di informazione alla cittadinanza sul suo funzionamento e con l'articolo 21 che riconosce, garantisce e promuove il diritto della cittadinanza e delle associazioni ad essere informate in modo completo ed obiettivo sull'attività degli organi.

Lo Statuto della Città di Torino proclama che le sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari sono pubbliche, per cui non esisterebbe una tutela dell'immagine del singolo consigliere e della singola consigliera quando la discussione si appresta ad essere di natura squisitamente pubblica (rectius di interesse pubblico), pur interessando direttamente una persona individuata o facilmente individuabile.

Ai sensi del titolo XII, capo I del "Codice in materia di protezione dei dati personali" le riprese audiovisive e fotografiche delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale da parte di giornalisti e giornaliste, fotoreporter e operatori e operatrici di testate giornalistiche, emittenti televisive, attenendo all'esercizio del diritto di cronaca, sono in generale consentite, anche senza il consenso degli interessati e delle interessate, nel rispetto del Codice di deontologia relativo ad attività giornalistiche di cui all'art.139 del d.lgs.196/2003, restando in capo a coloro che effettuano le riprese e ai responsabili delle testate giornalistiche o delle emittenti televisive che le pubblicano, ogni responsabilità per eventuali violazioni della normativa a tutela del trattamento dei dati personali e della pubblica diffusione dell'immagine.

Per la completezza dell'informazione, come diritto dei cittadini ad essere pienamente informati, la discussione pubblica non è riducibile al singolo oratore o alla singola oratrice, come fosse un intervento in una cabina, isolato dal contesto dell'aula, per cui la presenza o l'assenza dei consiglieri

e delle consigliere, comprese le loro eventruali reazioni, sono parte fondamentale ed integrante per la piena fruibilità dell'informazione.

Tutto ciò premesso,

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- di eliminare dall'articolo 32 i commi n.3, n.4, n.5, n.6, n.7, n.8, n.9, n.10, n.11, n.12 e n.13;
- di eliminare l'articolo 32 bis;
- di eliminare l'articolo 32 ter.

11/05/2025

IL CONSIGLIERE Firmato digitalmente da Silvio Viale